

# Tribunale Ordinario di Vercelli

### Sezione Esecizioni Mobiliari di Vercelli

Nella procedura promossa da

## AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

contro



Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.1.2019 visti gli atti e i documenti di causa,

### **OSSERVA**

Con atto notificato in data 21.11.2018, Agenzia delle Entrate – Riscossione, in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ivi indicati, ha sottoposto a pignoramento le somme dovute dall'Università del Piemonte Orientale Società Reale Mutua Assicurazioni al debitore esecutato, a titolo di borsa di studio per mobilità Erasmus per l'anno accademico 2018-2019.

Con ricorso depositato in data 10.1.2.2018, Penolazzi Diego ha proposto avanti a questo Tribunale opposizione all'atto di pignoramento sopra indicato.

In particolare l'opponente fonda la propria opposizione unicamente sull'asserita illegittimità costituzionale delle norme in applicazione delle quali è stata intrapresa a suo carico la procedura di espropriazione forzata ed ha invitato il Giudice adito ad emettere ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli 1 L. Cost. 1/1948 e 23 L. 53/1987.

L'opponente non ha espressamente richiesto la sospensione della procedura esecutiva intrapresa, tuttavia, qualora dovesse ritenersi fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dovrebbe necessariamente essere sospesa la presente procedura esecutiva nell'attesa dell'eventuale decisione della Corte Costituzionale.



Parte opposta, Agenzia Entrate- Riscossione si è regolarmente costituita nel presente giudizio rimettendosi alle valutazioni del giudice adito circa la fondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'istanza di sospensione.

L'opposizione proposta deve essere disattesa risultando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata essendo tale eccezione, in parte, priva del requisito della rilevanza e comunque del requisito della non manifesta infondatezza per le motivazioni di seguito indicate.

L'opponente deduce di essere iscritto dal 2013 alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonete Orientale e di aver vinto una borsa di studio per effettuare un programma di mobilità all'estero.

Precisa altresì che il pagamento dell'importo dovuto a titolo di borsa di studio è stato bloccato con nota in data 11.10.2018 dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, giusto il disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 avendo Agenzia Entrate – Servizio Riscossione segnalato la sussistenza di debiti impagati per complessivi euro 285.801,45.

Per il recupero dell'importo sopra indicato Agenzia Entrate- Riscossione ha intrapreso la procedura di espropriazione forzata disciplinata dagli artt. 72 bus e 72 ter del DPR 602/73 pignorando le somme dovute dal terzo, Università degli Studi del Piemonte Orientale, al debitore, proprio a titolo di borsa di studio.

Tanto premesso, è noto che, per quanto specificamente riguarda il procedimento esecutivo disciplinato dalle disposizioni degli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, in base alle disposizioni dell'art. 60 del medesimo D.P.R. 29.9.1973 n. 602 "il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno".

Ora nel caso in esame le contestazioni formulate da Penolazza Diego configurano un'opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto di Agenzia Entrate – Riscossione di agire esecutivamente.

Il ricorrente ha poi nello specifico sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 bis, 72 bis e ter DPR 602/1973 per contrasto con l'art. 34 Cost., nella parte in cui dispongono la pignorabilità senza alcun limite delle borse di studio concesse dalle Università e nella parte in cui, richiamando l'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001 impongono anche alle Università di effettuare il preventivo controllo presso l'Agente della Riscossione, con facoltà di bloccare l'erogazione della borsa di studio in attesa del pignoramento esattoriale.

Ora l'art. 48 bis DPR 602/1973 prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".



Le concrete modalità di attuazione delle predette disposizioni sono state stabilite con il prescritto regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, che è stato emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, ed è entrato in vigore in data 29 marzo 2008.

Ora, è evidente che l'inclusione tra le pubbliche amministrazioni, tenute alla segnalazione all'Agente della Riscossione, delle Università non contrasta con l'art. 34 Cost., anche in considerazione della molteplicità di somme che tale ente pubblico può erogare.

In ogni caso non è oggetto del presente giudizio la validità o meno della disposta sospensione del pagamento, atteso che in questa sede, giudizio di opposizione all'esecuzione può essere sindacata solo la legittimità del pignoramento posto in essere da Agenzia Entrate – Riscossione ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 bis e ter del DPR 602 del 1973.

Dunque, difetta il requisito della rilevanza della questione sollevata con riferimento all'art. 48 bis DPR 602/1973. Si osserva peraltro che le controversie relative all'applicazione della norma in esame rientrano nella giurisdizione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV del 15.9.2014 che ha precisato che "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa dell'atto con cui la società Equitalia Servizi S.p.A. certifica la situazione di soggetto inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento di importo superiore a diecimila euro, ai fini dell'art. 48-bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602").

Da ciò ne deriva altresì l'irrilevanza nella presente sede dell'asserita incidenza che l'applicazione dell'art. 48 *bis* DPR 602/1973 provocherebbe sul diritto allo studio dell'opponente, non potendo essere sindacata in questa sede la legittimità o meno della sospensione dei pagamenti effettuata dall'Università del Piemonte Orientale, ma solo la legittimità del pignoramento posto in essere da Agenzia Entrate - Riscossione.

Occorre dunque verificare se sussiste o meno il dubbio di legittimità costituzionale sollevato unicamente in riferimento agli artt. 72 bis e ter DPR 602/1973 nella parte in cui non includono tra i crediti impignorabili le borse di studio.

Tale questione è priva del requisito della non manifesta infondatezza.

È noto infatti che i casi di impignorabilità, o di limitata pignorabilità, di taluni crediti sono eccezionali e, dunque, le relative ipotesi previste dalla legge hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

È pacifico che il legislatore stante il disposto dell'art. 545 c.p.c. abbia ritenuto di non inserire tra i crediti impignorabili o relativamente pignorabili le borse di studio.

Come affermato poi anche dalla Corte Costituzionale l'individuazione dei crediti impignorabili è rimessa alla discrezionalità del legislatore e l'esclusione delle borse di studio di per sé non contrasta con quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione atteso che il diritto allo studio può comunque essere garantito attraverso altre forme di provvidenze.



Sul tema dei crediti assolutamente impignorabili, è, poi, intervenuta recentemente anche la Consulta, la quale non ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 545, 4° co., nella parte in cui non prevede come assolutamente impignorabile quella parte di retribuzione che occorre al lavoratore per soddisfare le esigenze indispensabili della sua vita (cfr. C. Cost., ord., 5.4.2016, n. 70). La Corte ha sancito il principio che la tutela del credito, se in teoria non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, permette però di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso in esame, infine, si segnala che la borsa di studio erogata non era destinata allo svolgimento di attività di ricerca, ma è una borsa di studio connessa all'effettuazione di un programma di mobilità all'estero ed il pignoramento di tale borsa di studio non incide, senz'altro, sulla possibilità per il debitore di concludere il proprio percorso di studi come indicato nella memoria autorizzata di Agenzia Entrate- Riscossione, datata 22.1.2019, le cui argomentazioni sono integralmente condivise.

Per tutti questi motivi la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente deve essere rigettata e conseguentemente deve essere altresì rigettata l'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva.

Quanto alle spese di lite della presente fase incidentale, ritiene il Tribunale che esse possano essere integralmente compensate tra le parti attesa la peculiarità della fattispecie in esame e la novità della questione sollevata.

## P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 624 c.p.c., artt. 60 ss. D.P.R. 602/1973,

- 1. respinge l'istanza di illegittimità costituzionale sollevata e per l'effetto rigetta l'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva;
- 2. ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio fino al 3.6.2019 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notifica dell'atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis ridotti della metà), giudizio da iscrivere a ruolo. Dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo, siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato innanzi al G.E., nonché copia del presente provvedimento.
- 3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti..

Vercelli, 20.2.2019.

Il giudice dell'esecuzione

Maria Elena Ballarin

